

COMUNE

DI

VINZAGLIO

 REGIONE
PIEMONTE



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 17 MAGGIO 2007

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

Pag. 5	Art. 1 Oggetto del Regolamento
Pag. 5	Art. 2 Scopi del Regolamento
Pag. 5	Art. 3 Materie regolate
Pag. 5	Art. 4 Ambito di applicazione
Pag. 5	Art. 5 Incaricati della vigilanza
Pag. 6	Art. 6 Operazioni di Polizia Giudiziaria

TITOLO II NORME PARTICOLARI

Imprenditore Agricolo, Responsabilità, vendita diretta al consumatore

Pag. 6	Art. 7 Definizione
Pag. 6	Art. 8 Responsabilità

Fondi Agricoli

Pag. 6	Art. 9 La proprietà fondiaria
Pag. 7	Art. 10 Fondi incolti

Conduzione e custodia degli animali al pascolo e furti campestri

Pag. 7	Art. 11 Divieto di pascolo
Pag. 7	Art. 12 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli
Pag. 7	Art. 13 Pascolo abusivo
Pag. 7	Art. 14 Custodia degli animali pascolanti
Pag. 8	Art. 15 Pascolo notturno
Pag. 8	Art. 16 Transito del bestiame

Pag. 8	Art. 17 Ricetto ad armenti e greggi
Pag. 8	Art. 18 Esercizio dell'apicoltura
Pag. 9	Art. 19 Prevenzione delle malattie delle api
Pag. 9	Art. 20 Rispetto e tutela degli animali
Pag. 9	Art. 21 Igiene delle stalle
Pag. 9	Art. 22 Allevamento dei bachi da seta
Pag. 9	Art. 23 Osservanza delle Leggi
Pag. 9	Art. 24 Furti campestri

Passaggi abusivi nelle proprietà private e pubbliche

Pag. 10	Art. 25 Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi e divieto ai mezzi fuoristrada
Pag. 10	Art. 26 Cani
Pag. 10	Art. 27 Esercizio del diritto di passaggio
Pag. 10	Art. 28 Campeggio

Spigolatura e atti consimili

Pag. 10	Art. 29 divieto
Pag. 11	Art. 30 Frutti di piante sul confine
Pag. 11	Art. 31 Cartelli indicativi per esche avvelenate

Strade

Pag. 11	Art. 32 Rinvio
Pag. 11	Art. 33 Divieto di alterazione
Pag. 11	Art. 34 Fascie di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati
Pag. 12	Art. 35 Fascie di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati
Pag. 12	Art. 36 Espurgo dei fossi
Pag. 12	Art. 37 Potatura delle siepi
Pag. 12	Art. 38 Aratura dei terreni adiacenti strade
Pag. 12	Art. 39 Obblighi dei frontisti di strade
Pag. 13	Art. 40 Abbattimento di piante lungo le strade
Pag. 13	Art. 41 Rifiuti

Malattie

Pag. 13	Art. 42 Denuncia obbligatoria delle malattie
Pag. 13	Art. 43 Spedizioni di piante e semi
Pag. 13	Art. 44 Granoturco

Distruzione di animali, insetti, ecc. ..., nocivi all'agricoltura

Pag. 13	Art. 45 Rinvio
Pag. 13	Art. 46 Seppellimento di animali morti

Pag. 14 Art. 47 Denuncia, obbligo

Pastorizia ed industria del latte

Pag. 14 Art. 48 Rinvio

Prevenzione e spegnimento incendi

Pag. 14 Art. 49 Divieto di appiccare il fuoco
Pag. 15 Art. 50 Terreni circostanti le borgate
Pag. 15 Art. 51 Difesa dei fabbricati rurali dagli incendi
Pag. 15 Art. 52 Spegnimento degli incendi
Pag. 15 Art. 53 Repressione degli incendi

Pag. 15 Art. 54 Richiamo a norme relative agli incendi
Pag. 15 Art. 55 Fuochi artificiali e razzi

Colture agrarie ed allevamento di bestiame

Pag. 16 Art. 56 Discipline e limitazioni
Pag. 16 Art. 57 Vivai di piante, stabilimenti orticoli e di semi
Pag. 16 Art. 58 Distanze per nuovi impianti di pioppi e piante
Pag. 16 Art. 59 Rinvio

TITOLO III

Case coloniche

Pag. 17 Art. 60 Pulizia aie, tettoie, rimesse, locali ed aree di servizio
Pag. 17 Art. 61 Igiene
Pag. 17 Art. 62 Latrine
Pag. 17 Art. 63 Concimaie
Pag. 17 Art. 64 Cani da guardia

Tutela degli ambienti fluviali

Pag. 18 Art. 65 Divieti
Pag. 18 Art. 66 Idrocarburi
Pag. 18 Art. 67 Tutela delle acque da inquinamento
Pag. 18 Art. 68 Irrigazione

Diserbanti e smaltimento contenitori agricoli

Pag. 18 Art. 69 Uso

Pag. 19 Art. 70 smaltimento contenitori agricoli

TITOLO IV

Flora

Pag. 19	Art. 71 Cotica erbosa superficiale
Pag. 19	Art. 72 Prodotti del suolo
Pag. 19	Art. 73 Vegetazione erbacea arbustiva

TITOLO V

Sottobosco

Pag. 19	Art. 74 Prodotti del sottobosco
---------	---------------------------------

TITOLO VI

Fauna

Pag. 20	Art. 75 Tutela di alcune specie di fauna inferiore
Pag. 20	Art. 76 Talpe, salamandre, tritoni, ricci e piccoli uccelli
Pag. 20	Art. 77 Anfibi e molluschi

TITOLO VII

Autorizzazioni, violazioni, sanzioni, ricorsi, riscossione forzata, sgravio

Pag. 21	Art. 78 Permessi ed autorizzazioni
Pag. 21	Art. 79 Sanzioni pagamento in misura ridotta
Pag. 22	Art. 80 Ricorsi
Pag. 22	Art. 81 Iscrizione a ruolo

TITOLO VIII

Proventi

Pag. 22	Art. 82 Destinazione
---------	----------------------

TITOLO IX

Norme Finali

Pag. 22	Art. 83 Entrata in vigore
---------	---------------------------

Allegati

Pag. 23 – 46 Riferimenti normativi (guida e custodia degli animali, rispetto e tutela degli animali, accesso e passaggio sui fondi agricoli, spigolatura ed atti consimili, circolazione stradale nelle zone agricole, distanza dei piantamenti dalle strade, altre tutele delle strade, tutela dei corsi d'acqua, reticolo idrografico minore, impiego di fitofarmaci, definizione di imprenditore agricolo, vendita lungo le strade, disciplina dell'apicoltura ecologica "legge 24.12.2004 n. 313", norme per la disciplina la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte "legge regionale 03.08.1998 n. 20",

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Con il presente regolamento sono disciplinate le materie indicate dall'articolo 110 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 12 Febbraio 1911 n. 297.

Art. 2 Scopi del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare e garantire, nel territorio comunale esterno all'abitato, la cultura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 3 Materie regolate

Il presente Regolamento detta norme in materia di:

- conduzione, custodia, pascolo e trattamento degli animali;
- accesso e passaggio nei fondi altrui, prevenzione dei furti in agricoltura;
- circolazione stradale nelle zone agricole;
- tutela di fossi e canali, delle strade e degli altri manufatti;
- tutela delle acque pubbliche, dei fossi o canali di scolo e di irrigazione;
- disciplina dei piantamenti di alberi sul confine tra privati;
- malattie delle piante e del bestiame;
- igiene, decoro e sicurezza delle campagne e degli insediamenti rurali;
- tutela della fauna, della flora e dei prodotti selvatici;
- vendita di prodotti agricoli direttamente ai consumatori;

Art. 4 Ambito di applicazione

Il presente regolamento opera su tutto il territorio escluso il centro abitato.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle Leggi, dei Regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Municipale.

Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

Art. 5 Incaricati della Vigilanza

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco o dall'Assessore delegato a mezzo dei funzionari dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli agenti municipali, dagli agenti volontari di polizia rurale e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del Codice di procedura Penale. La vigilanza sull'osservanza del presente Su segnalazione e denuncia presentata da enti, associazioni o da singoli cittadini, che dichiarino la loro identità, il Comune dispone mediante il personale di cui al 1° comma, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire l'accertamento di eventuali trasgressioni, ferma la competenza all'irrogazione delle sanzioni.

Art. 6 Operazioni di Polizia Giudiziaria

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale. Gli Agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia. Gli oggetti a deterioramento saranno venduti, ed il relativo ricavato sarà depositato nella Cassa del Comune, a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria. Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dall'Autorità Giudiziaria.

TITOLO II NORME PARTICOLARI

Imprenditore Agricolo, Responsabilità, vendita diretta al consumatore

Art. 7 Definizione

D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99.

E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale di lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparate, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri Enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Art. 8 Responsabilità

L'imprenditore anche se esercita l'impresa sul fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura secondo quanto disposto dall'art. 2137 del Codice Civile.

La vendita al dettaglio da parte di Imprenditori Agricoli, singoli o associati, sui fondi a margine delle strade, è consentita per frutta, verdura, fiori, piante ornamentali, funghi freschi e prodotti agricoli confezionati senza obblighi di conservazione in condizioni particolari, purché vi sia sufficiente spazio per la sosta dei veicoli fuori dalla sede stradale. E' data facoltà per coloro che non dispongono di terreni lungo le strade, di effettuare la vendita in fondi diversi, purché vi sia il consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno confinante con la strada. Le strutture utilizzate per la vendita dei prodotti agricoli lungo le strade, dovranno essere autorizzate dall'ufficio Tecnico Comunale e possedere caratteristiche di decoro.

Fondi agricoli

Art. 9 La proprietà fondiaria

Il proprietario di un fondo può chiudere in qualunque tempo il fondo medesimo. Se il fondo non è chiuso o delimitato chiaramente come previsto dalla legge sulla caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia con esclusione dei fondi in cui vi siano colture in atto suscettibili di danno. E' sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo per l'esercizio della pesca come previsto dagli artt. 841 e 842 del

Codice Civile.

E' fatto divieto, anche ai proprietari o affittuari di lasciare nei prati e nei campi sacchi di plastica, teli, parti di automezzi, attrezzature e rifiuti di qualsiasi genere. I proprietari e/o conduttori di terreni sono tenuti a rimuovere dagli stessi qualsiasi genere di rifiuti vi si trovino, anche se l'abbandono di essi è dovuto a soggetti estranei.

Art. 10 Fondi incolti

I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini.

I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti la strada devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità.

Conduzione e custodia degli animali al pascolo e

Furti campestri

Art. 11 Divieto di pascolo

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario dei pascoli deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta agli agenti. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Il pascolo delle pecore e delle capre è permesso soltanto dal 1° novembre al 31 Marzo.

Art. 12 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli

Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 13 Pascolo abusivo

Il bestiame sorpreso, senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario fermo restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

Art. 14 Custodia degli animali pascolanti

Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone. E' vietato affidare la custodia del bestiame, la guida di veicoli a trazione animale, la conduzione di animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie, a persone che non abbiano compiuto gli anni quattordici di età, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Art. 15 Pascolo notturno

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbe derivare le proprietà circostanti.

Art. 16 Transito del bestiame

I proprietari o i conduttori di bestiame che intendono spostare mandrie o greggi in comuni diversi devono prendere preventivi accordi con gli uffici Comunali onde ottenere l'autorizzazione indicando la località in cui intendono transumare. Coloro che, estranei al Comune, debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali e brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali. Per ogni due animali da tiro, da soma e da sella occorre un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio o pericolo per la circolazione. Ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente. Gli animali possono essere legati a tergo dei veicoli a trazione animale. Gli armenti, le greggi e qualsiasi moltitudine di bestie, quando circolano su strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo che resti libera sulla sinistra almeno metà della carreggiata. Inoltre, se necessario, debbono essere frazionati e separati da intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione. Essi non possono sostare sulle strade, e di notte, debbono essere preceduti da un guardiano munito di fanale che proietta anteriormente luce bianca e seguiti da un altro guardiano munito di fanale che proietta posteriormente luce rossa, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e dell'art. 672 del codice penale. Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame, non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze né deviare dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame.

Art. 17 Ricetto ad armenti e greggi

Coloro che nel Comune danno ricetto ad armenti e greggi provenienti da altri Comuni, sono tenuti a dare immediato avviso al Sindaco dell'arrivo dei medesimi.

Art. 18 Esercizio dell'apicoltura

I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono darne denuncia all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio Veterinario competente, anche tramite le associazioni di produttori apistici. I trasferimenti di alveari nel territorio comunale devono essere comunicati al Comune e all'A.S.L. almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento e devono essere accompagnati da attestazione che certifichi sia la sanità degli alveari trasportati, che la provenienza da zona non infetta e accompagnati da certificato sanitario rilasciato annualmente all'inizio dell'attività di trasferimento degli alveari stessi. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari e il numero degli alveari. La collocazione degli apiari dovrà essere autorizzata dal Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata di certificato sanitario e di autorizzazione del proprietario o dell'affittuario del fondo. Gli allevamenti di api dovranno essere situati alle seguenti distanze di sicurezza: A) a non meno di metri 10 da strade pubbliche o private. B) a non meno di metri 7 dai confini dell'altrui proprietà. C) a non meno di metri 20 da abitazioni, stalle od altri insediamenti. I proprietari non residenti nel Comune che intendono posizionare allevamenti di api sul territorio di Vinzaglio, dovranno effettuare apposita comunicazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente indicando il numero degli alveari, la località in cui sono allocate, il tipo di conduzione dell'apiario (nomade o stanziale). Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito distare a non meno di due chilometri.

Per gli apiari esistenti sul territorio comunale, alla data dell'approvazione del presente regolamento, il termine ultimo per regolarizzare detti apiari è stabilito in mesi tre

Art. 19 Prevenzione delle malattie delle api

E' proibito esporre o lasciare alla portata delle api il miele, i favi e tutto il materiale apistico infetto o sospetto di malattia. E' altresì proibito abbandonare, alienare rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia o abbandonare apiari non infetti alla noncuranza. In caso di abbandono di materiale apistico o di apiari, qualora il proprietario non risulti individuabile dalle autorità sanitarie, l'onere della rimozione e dello smaltimento degli stessi compete al proprietario del fondo.

Art. 20 Rispetto e tutela degli animali

I cani da guardia degli edifici rurali o luoghi siti in prossimità di strade, non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo sia recintato, in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano lungo le strade. E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

Il trasporto degli animali vivi deve essere effettuato ai sensi del Regolamento CE 1/2005 che abolisce la norma precedente (D.L.vo 532/92).. E' vietato custodire animali in luoghi malsani ed alimentarli insufficientemente. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendano pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nel rispetto del benessere animale conigli, pollame e animali da cortile di qualsiasi specie devono essere contenuti in modo da impedire che si introducano nei fondi altrui o sulle strade.

Art. 21 Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, illuminate e pulite, in buono stato di costruzione ed intonacate; inoltre il bestiame stesso deve essere tenuto pulito.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle. Annualmente, si dovrà provvedere alla disinfezione e disinfestazione delle stalle. Si richiamano le vigenti disposizioni del T.U. delle Leggi sanitarie, del Regolamento di Polizia Veterinaria e del Regolamento Igienico Edilizio.

Art. 22 Allevamento dei bachi da seta

Chiunque intende allevare bachi da seta deve preavvisare il Comune, denunciando la relativa partita. I bachicultori, tenute presenti le norme di cui al R.D. 15.5.1927, n. 935, convertito in Legge 16.6.1379, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Nazionale il calcino dei bachi da seta.

Art. 23 Osservanza delle Leggi

Per l'esercizio del pascolo sui beni privati si devono osservare le Leggi forestali ed i relativi regolamenti. Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale del Comune si devono osservare le disposizioni stipulate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 24 Furti

Gli agenti di polizia quando sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, cereale ed altri prodotti della terra, le quali non siano in

grado di giustificare la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

Passaggi abusivi nelle proprietà private e pubbliche

Art. 25 Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi e divieto ai mezzi fuoristrada

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei riparti di cui all'art. 637 del Codice Penale. E' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada, tranne che nelle località e ciò destinate dal Comune. Sono esclusi dall'osservanza del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nelle operazioni di pronto soccorso, nelle utilizzazioni boschive, nelle opere idraulico-forestali, di vigilanza forestale ed anticendio, di pubblica sicurezza e Polizia Giudiziaria.

Art. 26 Cani

Considerata la pericolosità che comporta specialmente per quanto concerne i bambini, al di fuori dei centri abitati e delle strade corazzabili o nelle immediate adiacenze è vietato lasciare vagare incustoditi i cani; I cani che si trovano sul pubblico suolo devono essere tenuti al guinzaglio. il proprietario risponde di eventuali danni arrecati alla flora, alla fauna alle persone ed alla proprietà privata.

Art. 27 Esercizio del diritto di passaggio

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Art. 28 Campeggio

In tutto il territorio comunale, altresì, è consentito, previo consenso del proprietario, l'esercizio del campeggio alle seguenti condizioni:

1. Il campeggio non deve impedire o limitare l'esercizio del pascolo e le altre attività agricole;
2. Non deve essere causa diretta o indiretta di inquinamento;
3. E' fatto obbligo al campeggiatore di lasciare la località precedentemente occupata e le vicinanze sgombrare da ogni genere di rifiuti;
4. E', parimenti, fatto obbligo di risistemare il terreno smosso durante il campeggio;
5. Il campeggiatore dovrà lasciare libera la zona occupata qualora l'Autorità comunale lo ritenga necessario.

Il campeggiatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme complete dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti.

Spigolatura e atti consimili

Art. 29 divieto

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto. Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni

richiesta dagli agenti.

Art. 30 Frutti di piante sul confine

I frutti delle piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. "I frutti delle piante, anche se caduti spontaneamente sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze, appartengono al proprietario delle medesime".

Art. 31 Cartelli indicativi per esche avvelenate

Qualora su determinati terreni venissero sparse, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, la circostanza dovrà essere sufficientemente segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il confine del terreno medesimo. Del fatto dovrà essere dato preventivo avviso al Sindaco.

Strade

Art. 32 Rinvio

La materia trova disciplina:

nella Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248, artt. 51, 52, 53 e 54;

- nel D.L. luogotenenziale 1° settembre 1918 n. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473;
- nella Legge 12 febbraio 1858 n. 126.
- nel Vigente C.d.S.

Art. 33 Divieto di alterazione

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente. L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune se formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 34 fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati

Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato:

- ✓ aprire canali o fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
- ✓ impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive, piantagioni o recinzioni;
- il regolamento di esecuzione del vigente c.d.s. dispone comunque che:
- lungo i tratti di strada rettilinei e lungo le curve di raggio superiore a metri 250 devono essere osservate le seguenti distanze rispetto al confine della proprietà stradale;
- gli alberi devono essere piantati ad una distanza pari alla massima altezza che l'esemplare potrà raggiungere a completamento del ciclo vegetativo, con un minimo di metri 6 da osservarsi anche per le essenze più basse.

- Dovendosi piantare pioppi, per esempio non potrà essere inferiore a metri 20 anche se si intendesse potare o capitozzare periodicamente gli stessi.
- Le siepi in altezza non superiore a metri 1 devono distare almeno un metro dal confine stradale, mentre le siepi e le colture più alte di un metro (mais) devono essere tenute a distanza non inferiore a metri 3 dal confine della strada.

In corrispondenza di incroci a raso, vanno conservate aree minime di visibilità (triangolari) nelle quali non sono ammesse le colture e le siepi predette. In questi triangoli, le cui dimensioni variano in relazione al tipo di coltura praticata, i due lati paralleli alle strade formanti l'incrocio, devono avere lunghezza pari al triplo della distanza dal confine stradale richiesta per la coltura da piantarsi, mentre il terzo lato è ovviamente quello congiungente i punti estremi dei precedenti due lati.

Art. 35 Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati

Fuori dai centri abitati, all'interno delle curve di raggio inferiore o uguale a metri 250, si deve osservare, fuori dalla proprietà stradale, una fascia di rispetto nella quale è vietata ogni recinzione, piantagione, o deposito. Tale zona è delimitata da una parte dal confine stradale, e dall'altra dalla corda congiungente i due punti di tangenza della curva.

All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto valide in rettilineo.

Art. 36 Espurgo dei fossi

I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Art. 37 Potatura delle siepi

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolato le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi all'altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

Art. 38 Aratura terreni adiacenti strade

I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regoia capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Art. 39 Obblighi dei frontisti di strade

E' proibito di deporre, gettare o far cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buon stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti, alle strade stesse. Oltre ai divieti ed ai precetti stabiliti dall'articolo 55 e seguenti della Legge 20.3.1865, allegato 7 sui lavori pubblici, nonché del T.U. 8.12.1933, n. 1740 sulla tutela delle strade e della circolazione e nel T.U. 15.6.1959, n. 393 delle norme per la disciplina della circolazione stradale, è vietato far opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali, in modo da pregiudicare il libero transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso.

Sui fondi e spazi comunali nessuno può fare piantagioni se non ha ottenuto debita autorizzazione del Sindaco.
E' pure vietato trasportare a strascico sulle strade comunali legname di qualsiasi sorta e dimensioni che possa danneggiare il fondo stradale o circolare con ruote non gommate.

Art. 40 Abbattimento di piante lungo le strade

Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

Art. 41 Rifiuti

E' vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade e le relative piazzuole ed in ogni altro luogo pubblico, salvo che nei luoghi appositamente riservati ed indicati dall'Amministrazione Comunale.

MALATTIE

Art. 42 Denuncia obbligatoria delle malattie

E' fatto obbligo ai proprietari o chi per essi di denunciare la comparsa di animali nocivi, crittogame, bruchi ed altri parassiti dannosi alle piante, nonché malattie ed i deperimenti avvertiti sulle piante (potendo queste essere determinate da parassiti malefici all'agricoltura) all'Autorità comunale, perché questa possa eseguire le verifiche necessarie a prendere i provvedimenti del caso. Nel caso di invasione di processionaria del pino di campagna, del mal d'inchostro dei castagni e del cancro rosso del platano, i proprietari dovranno darne avviso al Comune ed al vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato, e dovranno attenersi alle disposizioni legislative in vigore.

Art. 43 Spedizioni di piante e semi

Qualunque spedizione di piante, parti di piante e semi, fatta da Enti o persone che non siano proprietari, conduttori e direttori di vivai, di stabilimento orticoli o stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi, o infine, commercianti di piante e semi, dovrà essere accompagnata da apposito permesso rilasciato dall'Osservatorio per le malattie delle piante di Torino o dai delegati speciali, di cui al R.D. 12.10.1933 n. 1700.

Art. 44 Granoturco

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della pralide del granoturco, i tutoli ed i materiali del granoturco, ove non siano stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o distrutti entro il 15 del mese di aprile.

Distruzione degli animali, degli insetti ecc.... nocivi all'agricoltura

Art. 45 Rinvio

La materia trova compiuta disciplina:

- nel T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265
- nel Regolamento di Polizia Veterinaria 10.6.1955 n. 854.

Art. 46 Seppellimento di animali morti

Il seppellimento degli animali morti per malattie infettive o diffuse o sospette di esserlo,

dovrà essere eseguito in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria 10.5.1914, n. 583, del D.M. del 20.6.1914 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 8.2.1954, n. 320.

Art. 47 Denuncia, obbligo

I proprietari o i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, o sospetti di esserlo, di esserlo. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria comunale alla quale fu fatta denuncia, il proprietario ed il conduttore di animali infettivi o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo di abbeveratoi o corsi di acqua. I proprietari od i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi alle disposizioni che verranno impartite dalle Autorità competenti.

Pastorizia ed industria del latte

Art. 48 Rinvio

La materia trova completa disciplina:

- nel R.D. 9.5.1929 n. 999 - nel T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265
- nella Legge 16.6.1939 n. 851 (Centrali del Latte)
- nel Regolamento di Polizia Veterinaria 10.6.1955, n. 854
- nel D.M. 15.6.1959 (Importazione prodotti lattei) .

Della prevenzione e spegnimento degli incendi

Art. 49 Divieto di appiccare il fuoco

Non si può fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppe a distanza minore di 100 mt. dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento usando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito e solamente nei periodi di elevata umidità ed in assenza di vento.

In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di dar fuoco, nei campi e nei boschi alle stoppie dal 1° novembre al 30 aprile.

Le accensioni di fuochi e gli abbruciamenti sono disciplinati dall'art. 59 del R.D. 18 giugno 1031, n. 773 e dalla L.R. 09 giugno 1994 n. 16.

Nei mesi di luglio, agosto e settembre è vietato fumare nei boschi. E' consentito soltanto fumare negli spiazzi e nelle vie principali di comunicazione a fondo battuto. I fumatori devono osservare particolare prudenza; ad essi è fatto obbligo di assicurarsi sempre che i mozziconi ed i fiammiferi siano ben spenti prima di gettarli al suolo. Nei periodi di particolare pericolosità, specialmente quando spira il vento od in periodo di siccità, ed altri dichiaranti pericolosi dall'Ispettorato Regionale delle foreste, da Prefetto e dal Sindaco, è vietato accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera e fornelli in genere, fumare o compiere altre operazioni che possa creare comunque, pericolo di incendio.

Art. 50 Terreni circostanti le borgate

I proprietari di terreni circostanti alle borgate ancora abitate (stabilmente o stagionalmente), sono obbligati a ripulire i terreni medesimi per una distanza di almeno metri 100 (cento) dai fabbricati, salvo diversa prescrizione dell'Autorità Comunale, a procedere allo sfalcio dell'erba o alla successiva fienagione.

Art. 51 Difesa dei fabbricati rurali dagli incendi

Nei fabbricati rurali, devono costituirsi adatti muri tagliafuochi, opportunamente distribuiti e sporgenti almeno un metro oltre il tetto. L'ammasso e la conservazione, nei magazzini e nei fienili, paglia, e di altro materiale facilmente combustibile ed infiammabile, può essere fatto solo quando le stesse materie e prodotti siano materialmente secchi; quando non ancora lo siano dovranno essere sorvegliate, salvo i silos a vuoto. Nei fienili e nei luoghi ove sono riposte e si immagazzinano materie infiammabili, è vietato fumare.

Art. 52 Spegnimento degli incendi

In caso di incendio, gli agenti di Polizia Municipale, e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti. Nel caso, trova applicazione l'art. 652 del Codice penale.

Art. 53 Articolo repressione degli incendi

Chiunque scopra un incendio ha l'obbligo di dare avviso ai Vigili del Fuoco, alla Stazione dei Carabinieri ed al Sindaco, in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Nessuno può impedire l'uso delle proprie vasche d'acqua, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione per il deposito ed il prelievo dell'acqua, né l'uso di utensili atti ad interrompere o fermare l'azione del fuoco, né potrà opporsi ai Vigili del Fuoco e gli addetti autorizzati all'opera di estinzione si introducano nella casa o sui tetti, qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la refusione dei danni a chi di ragione.

Nelle case, devono introdursi solamente gli Agenti della Forza pubblica, quali Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia.

I presenti, se richiesti, dovranno prestare la loro opera per l'estinzione dell'incendio stesso, sotto la direzione dei Vigili del Fuoco.

Art. 54 Richiamo a norme relative agli incendi

Si richiamano espressamente le norme della Legge forestale, articolo 33, sull'intervento delle persone per lo spegnimento, degli incendi boschivi, la Legge 9.10.1967 n. 950, la Legge Regionale del 6.5.1974, n. 13 e la Legge 1.3.1975, n. 47.

Art. 55 Fuochi artificiali e razzi

E' vietato accendere, sia di giorno che di notte, razzi ed altri fuochi artificiali, sollevamento di aerostati fuochi e falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case ed ai pagliai senza aver ottenuto il permesso dell'Autorità locale di P.S. (Sindaco).

CULTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME

Art. 56 Disciplina e limitazioni

Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali culture o allevamenti. Si rende opportuno per il perimetro cimiteriale adottare una zona di rispetto di metri 50 esente dalle colture in acqua. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o culture medesime e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

I requisiti di compatibilità per la detenzione di animali nel centro abitato sono:

- idoneità degli impianti di stabulazione;
- distanza dalle proprietà adiacenti in rapporto alla diffusione di rumori ed odori;
- gli impianti di stabulazione in ogni caso devono distare non meno di 10 metri dalle abitazioni vicinali;
- modalità di stoccaggio ed allontanamento dei rifiuti organici.

Non è ammessa la presenza di nuovi allevamenti di animali nell'abitato;

al fine della utilizzazione familiare è ammessa la detenzione di 50 avicoli, 50 conigli, 2 bovini, 2 suini, 2 equini, 4 ovini. E' ammessa la presenza contemporanea di non più di 60 capi; In tale evenienza gli animali di media e grossa taglia non dovranno superare il n. di 4;

Il trasporto di letame dovrà avvenire nei giorni feriali dal lunedì al venerdì in carri idonei in modo da evitare ogni dispersione. E' altresì proibito tale trasporto nei giorni prefestivi.

Art. 57 Vivai di piante, stabilimenti orticoli e di semi

Chiunque intende impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e per la selezione dei semi deve ottenere l'apposita autorizzazione degli organi competenti.

Art. 58 Piantagioni di alberi di alto fusto in confine di proprietà – distanze

Chi vuole piantare alberi di alto fusto in confine deve osservare la distanza di metri 8. La distanza si misura dalla linea di confine della proprietà e dalla mezzaria di canali e cavi di irrigazione alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione. Per gli alberi di non alto fusto (capitozze) la distanza è di metri 4. Sono ammessi accordi scritti tra privati, atti a modificare la distanza dell'impianto erborato al confine, previa deposizione di tali accordi in Comune

Art. 59 Rinvio

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai propri dipendenti concimi, anticrittogamici, sementi e mangimi deve attenersi alle disposizioni contenute nel R.D.L. 18.10.1925 n. 2033 e della Legge 16.5.1913 n. 88 e relativo regolamento.

TITOLO III

CASE COLONICHE

Art. 60 Pulizia aie, tettoie, rimesse, locali ed aree di servizio

Le case coloniche e loro attinenze, situate lungo le strade provinciali e comunali, e per i lati ad esse prospicienti, devono essere munite di gronda anche in senso verticale, e l'acqua piovana deve essere incanalata in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Aie, tettoie, rimesse, locali ed aree a servizio di aziende agricole devono essere tenute in condizioni di normale ordine e pulizia, in modo da evitare pericoli igienici per gli animali e la popolazione.

I rifiuti devono essere tenuti separati secondo la loro destinazione alle raccolte differenziate, per particolare riguardo ai contenitori di fitofarmaci.

E' fatto divieto di conservare nelle aziende agricole quantitativi di pneumatici e altri rifiuti che non vengano attualmente impiegati nelle attività agricole.

Art. 61 Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e non devono avere alcuna comunicazione diretta con il fienile e depositi di altro combustibile. Le stalle, i porcili, gli ovili, le scuderie ed i pollai, devono essere ad una conveniente distanza dalle case di abitazione; quando siano situate nello stesso corpo di fabbricato, non devono avere in nessun caso comunicazione diretta con i locali di abitazione permanente e non si possono utilizzare per abitazione i locali ad essi sovrastanti se i solai separanti i due locali non siano impermeabili ed isolanti.

Art. 62 Latrine delle case coloniche

Ogni casa deve essere fornita di latrina, la quale a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in pozzi neri. Sono proibite le latrine nei cortili formate da ripari mobili e da recinti di fascine.

Art. 63 Concimaie

Le concimaie vanno allestite a norma di legge ed a tenuta stagna, in modo da non dover costituire danno alle altrui proprietà, né provocare inquinamenti né ingombrare i passaggi di pubblica utilità. Le concimaie ed i depositi di letame devono essere sistemati in maniera da non arrecare danno o disturbo ai confinanti. Le nuove concimaie devono distare almeno 25 (venticinque) metri dalle abitazioni dalle strade di uso pubblico e metri 50 (cinquanta) dai corsi d'acqua, da sorgenti, da pozzi di acqua potabile e da condutture pure di acqua potabile.

Art. 64 Cani da guardia

I cani da guardia degli edifici rurali privi di recinto, durante il giorno non devono essere lasciati liberi in luoghi non recintati devono essere nel caso devono essere muniti di museruola.

TUTELA DEGLI AMBIENTI FLUVIALI

Art. 65 Divieti

E' vietato a chiunque abbandonare o immettere, anche temporaneamente, rifiuti o detriti di qualsiasi genere nelle acque e sulle rive.

Coloro i quali abbiano direttamente o indirettamente determinato morie di pesci, accertate dai competenti Uffici Provinciali, sono obbligati a provvedere alla raccolta delle spoglie, alla loro eliminazione e al ripopolamento delle acque danneggiate.

Art. 66 Idrocarburi

E' vietato immettere idrocarburi anche se parzialmente combustibili, nelle acque, in quantità superiore ai limiti di accettabilità definiti dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319 e della Legge Regionale 20 ottobre 1977, n. 49.

Art. 67 Tutela delle acque da inquinamento

Le acque utilizzate per il lavaggio di stalle, concimaie e simili, e quelle provenienti dalle attività artigianali, non possono essere scaricate direttamente nei corsi d'acqua. Per quanto non previsto nel presente articolo, si richiamano le vigenti disposizioni di cui alla Legge Regionale 8.11.1974, n. 32.

Art. 68 Irrigazione

E' fatto divieto di prelevare senza autorizzazione e fuori turno di irrigazione l'acqua dai canali consortili e relative diramazioni con qualsiasi mezzo (pompe - bocchetti di presa, ecc...).

Diserbanti, smaltimento contenitori agricoli

Art. 69 Uso

Al fine di evitare le cause di inquinamento ambientale e delle colture, è vietato l'uso indiscriminato dei diserbanti di ogni genere, salvo nei cimiteri. E' altresì vietato l'uso di antiparassitari di prima e seconda classe. In deroga a quanto precisato nei commi precedenti, gli imprenditori agricoli in caso di assoluta necessità e giustificati motivi possono usare i sopradetti presidi sanitari. E' fatto, comunque, obbligo di avvertire i confinanti, del tipo e della durata dei prodotti usati, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente arrecato, secondo le norme di leggi vigenti. Inoltre sono vietati i trattamenti insetticidi durante il periodo della fioritura, fatta eccezione per quelli non dannosi alle api ed altri insetti utili. L'acquisto dei presidi sanitari di I e II classe ed il loro uso, potrà essere effettuato solamente da chi in possesso di apposito certificato di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato Provinciale Agrario. I presidi devono essere venduti da personale ed in locali autorizzati e quelli di I e II classe vanno tenuti chiusi a chiave in luoghi non accessibili a bambini ed animali domestici. E' vietato trattare le colture con prodotti non registrati od usarli per colture diverse da quelle indicate. Si devono osservare scrupolosamente le dosi di impiego e i tempi di carenza. Le condizioni meteorologiche dovranno essere tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare. La distanza dalle abitazioni, dagli orti e dalle strade pubbliche deve essere tale da evitare qualunque molestia anche il rapporto alle condizioni meteorologiche. Gli addetti ai lavori dovranno indossare sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento. Devono essere rispettate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nelle etichette dei prodotti e quelle contenute nei libretti

di istruzione delle macchine spanditrici. Le etichette e i fogli illustrativi dovranno essere conservati per tutto il periodo dei trattamenti, al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione.

Art. 70 Smaltimento

I contenitori dovranno dopo l'uso essere smaltiti secondo le normative vigenti, non possono essere abbandonati. E' severamente vietato abbandonare e bruciare in qualsivoglia luogo di campagna ed altresì nei confini della propria azienda agricola, sacchi di plastica (o materiali similari) di concimi, mangimi e qualsiasi prodotto, nonché imballaggi della stessa natura.

TITOLO IV

Flora

Art. 71 Cotica erbosa superficiale

La cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commercializzati. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche culturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione. La disciplina di cui al presente articolo non si applica sui terreni destinati a vivai.

Art. 72 Prodotti del suolo

I prodotti del suolo, anche se spontaneo, deve ritenersi appartenente al proprietario del fondo che lo ha generato. Pertanto, sulle proprietà segnalate è vietata la raccolta:

1. dei funghi di qualsiasi specie;
2. dei frutti coltivati e spontanei;
3. dei fiori e piante di qualsiasi specie anche se officinali.

Art. 73 Vegetazione erbacea e arbustiva

La vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua e nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta, salvo che il suo eccessivo sviluppo comporti l'alterazione dell'equilibrio della biocenosi e del regolare deflusso delle acque. E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea o arbustiva mediante l'impiego di sostanze erbicide diverse da quelle indicate dalla Giunta Regionale attraverso i suoi uffici centrali e periferici, lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali, sia perenni che temporanei, le scarpate e i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari, i terreni sottostanti le linee elettriche.

TITOLO V

Sottobosco

Art. 74 Prodotti

E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini, o altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato umifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale della flora. E' altresì vietato danneggiare o distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili.

TITOLO VI

Fauna

Art. 75 Tutela di alcune specie di fauna inferiore

E' vietata nel territorio comunale la raccolta e la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi. Dal primo luglio al 30 novembre è consentita la cattura di rane per un quantitativo di 100 esemplari per persona al giorno. La cattura di un numero superiore potrà essere autorizzata dal Sindaco. La cattura è vietata dal tramonto alla levata del sole. E' vietato comunque l'uso di reti od altri mezzi simili.

Al fine di prevenire la propagazione degli insetti nocivi è vietato distruggere le nidiate degli uccelli insettivori, catturarli in trappole od altri sistemi.

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di alimentare piccioni e animali selvatici di qualsiasi specie, la chiusura di granai e silos deve essere curata in modo da evitare che la fauna selvatica si possa alimentare.

L'eventuale presenza di colonie feline deve essere segnalata al Servizio Veterinario dell'A.S.L. per i provvedimenti di competenza.

Ai fini di riequilibrio ambientale e di tutela della biodiversità il Comune può intraprendere campagne di controllo delle popolazioni di animali sovrabbondanti e/o che arrecano danno in accordo con gli Enti ed Organismi competenti e in conformità con quanto previsto dalle Leggi Vigenti in materia di caccia e di controllo della fauna.

Art. 76 Talpe, salamandra, tritone, riccio e piccoli uccelli

E' vietata l'uccisione o la cattura di piccoli uccelli, ivi compresi le uova e nidiacei, del riccio, della salamandra e del tritone.

"E' parimenti vietata l'uccisione delle talpe se non con l'uso di appositi talpicidi previsti dalle norme vigenti."

Art. 77 Anfibi e molluschi

Dal 1° marzo al 10 settembre è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi di genere Helix (lumaca con chiocciola).

Nel restante periodo dell'anno la cattura quella di lumache è consentita per quantitativi non superiori a 30 capi giornalieri, per ciascuna specie e per persona. Chiunque intenda catturare rane e lumache per quantitativi superiori, in quanto fonte di lavoro stagionale, deve presentare domanda al Sindaco del Comune che decide sui quantitativi da catturare in relazione al numero dei richiedenti ed alla consistenza di tali specie di animali nel territorio Comunale. E' comunque vietata la raccolta di rane non adulte e di lumache il cui diametro conchigliare sia inferiore a 3 cm., determinabile con apposito anello.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che curano allevamento di una o più delle suddette specie di animali. Gli allevamenti di cui al precedente comma sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune. Il Comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico, e ne vieta l'esercizio quanto il loro impianto e il loro esercizio non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza.

Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i proprietari devono certificare le varietà, l'origine e la destinazione.

TITOLO VII

Autorizzazioni, violazioni, sanzioni e procedure amministrative

Art. 78 Permessi licenze ed autorizzazioni

Chiunque intenda ottenere permessi, licenze od autorizzazioni di cui al presente Regolamento, deve presentare al Comune apposita domanda indirizzata al Sindaco, redatta su carta da bollo e corredata dagli atti, caso per caso, prescritti o comunque necessari ad illustrare chiaramente l'oggetto della domanda. I permessi e le licenze hanno la durata massima di un anno dalla data del rilascio. Il Sindaco può revocare, in qualsiasi momento, i permessi, le autorizzazioni il cui oggetto non risulti più rispondente allo scopo per il quale furono rilasciati. I permessi e le licenze, ove nulla osti, possono, alla scadenza della loro validità, essere rinnovati su domanda scritta dell'interessato. L'uso dei permessi, deroghe, ed autorizzazioni di polizia Municipale, non conformi allo scopo per cui furono rilasciati, ed alle condizioni e modalità di esecuzione e di uso previsti, dà luogo, oltre che alla revoca, anche all'accertamento della violazione e della relativa sanzione amministrativa.

Art. 79 Sanzioni Amministrative

Fatta salva l'applicazione del Codice Penale o diverse previsioni sanzionatorie contenute in altre leggi o regolamenti speciali, le violazioni al presente Regolamento di Polizia Rurale, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 (cento/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

Alla contestazione o alla notificazione delle violazioni si procede nei modi e nei termini di legge.

Quando la violazione è riconducibile o riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista dalla norma speciale e con relativa procedura in essa.

Ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se il responsabile abbia prodotto dei danni ai beni comuni, o alla proprietà comunale o demaniale, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino. Qualora il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o curatela come previsto dalla Legge sulla responsabilità sostitutiva e solidale (artt. Da 2043 a 2059 del Codice Civile e artt. 2 e 6 Legge 24 novembre 1981 n. 689). La morte dell'obbligato estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione.

Ai sensi dell'art.16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La somma da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli illeciti al presente Regolamento di Polizia Rurale corrisponde ad Euro 166,67 (centosessantasei/67), con aggiunta delle eventuali spese. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente Regolamento spettano al Comune.

Art. 80 Ricorsi

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, il responsabile può far pervenire al Sindaco o al Giudice di Pace di Novara, scritti difensivi o documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente. Le funzioni inerenti la valutazione e l'istruzione del ricorso sono attribuite al Sindaco. Il sindaco nell'acquisire scritti difensivi e documenti o con audizione personale, provvede ed attiva tutte le procedure finalizzate alla valutazione del ricorso. Se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e relative spese ingiungendone il pagamento, altrimenti emette ordinanza di archiviazione dandone comunicazione all'organo che ha redatto il verbale. Il ricorso sospende i termini di pagamento. L'oblazione in misura ridotta renderà nullo l'eventuale ricorso. L'Ordinanza – Ingiunzione di pagamento o di archiviazione del procedimento adottata dal Sindaco, dovrà contenere, nel caso lo prevedano le eventuali sanzioni accessorie, la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso gli obbligati non dovessero ottemperare alla rimozione delle opere abusive o al ripristino dello stato dei luoghi, si potrà procedere d'ufficio a spese degli interessati. Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle Ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale e da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. Contro l'Ordinanza – Ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Novara entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 81 Iscrizione a ruolo

Decorso inutilmente il termine di pagamento fissato dall'Ordinanza –Ingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso al Giudice di Pace, si dovrà procedere alla riscossione delle somme secondo il disposto dell'art.27 della legge 24.11.1981 n. 689.

TITOLO VIII

Proventi

Art. 82 Destinazione

Le somme riscosse ai sensi del presente Regolamento sono introitate nel Bilancio del Comune.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 83 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 65 comma 7 dello Statuto Comunale.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia rurale deliberato dal Consiglio Comunale con verbale n. 14 del 26 maggio 1962, nonché tutti gli atti relativi emanati nel tempo.

Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei regolamenti ed ordinanze attualmente in vigore.

Per tutto e per quanto non previsto da leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente Regolamento, si applicano gli usi e le consuetudini locali.

Entro un anno dall'entrata in vigore, tutti i cittadini devono uniformarsi alle prescrizioni e alle disposizioni in esso contenute.

ALLEGATI

- Guida e custodia degli animali

- *Art. 636 C.P.*

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da Euro 10,00 a Euro 103,00.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da Euro 20,00 a Euro 206,00.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali e il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa da Euro 51,00 a Euro 516,00.

Il delitto è punibile a querela delle persone offese.

(Omissis)

- *Per quanto concerne l'esercizio dell'alpeggio, lo stesso è regolato dal D.P.R. n. 320 dell' 8 febbraio 1954 e dalla Legge n. 218 del 2 giugno 1988.*

- Rispetto e tutela degli animali

- *Legge 20 luglio 2004, n. 189*

Art. 1 (Modifiche al codice penale)

Art. 544 bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544 ter. - (Maltrattamento di animali). Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544 quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544 quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;*
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;*
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso del medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544 sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 ter, 544 quater e 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Art. 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

- 1. È vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.*
- 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.*
- 3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.*

Art. 727 - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

- Accesso e passaggio sui fondi agricoli

- *Art. 637 C.P.*

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a Euro 103,00.

- *Art. 842 C. C.*

Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

○ *Art. 843 C.C.*

Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino. Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.

○ *Art. 924 C.C.*

Il proprietario di sciami d'api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve corrispondere una indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e tenerli il proprietario del fondo.

○ *Art. 15 Legge 157 del 11 febbraio 1992 e Art. 7 della Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996*

- a) *L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri. I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali e provinciali con modalità e prescrizioni contenute dalle leggi.*
- b) *I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.*
- c) *L'esercizio venatorio è inoltre vietato, in forma vagante, nei territori in attualità di coltivazione secondo le disposizioni delle leggi regionali, che ne determinano i modi di individuazione e di salvaguardia con particolare riferimento alle colture specializzate.*
- d) *Sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture secondo le norme stabilite dalle leggi regionali.*

○ *Art. 11 della Legge Regionale 1 novembre 1982 n. 32*

- a) *Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.*
- b) *Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della Legge Regionale 12 agosto 1981 n. 27.*
- c) *I Comuni, sentite le Comunità montane, individuano, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, e in prima applicazione della Legge, percorsi a fini turistici e sportivi, opportunamente segnalati, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.*
- d) *Le amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale.*
- e) *È vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive e nei terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non recintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. n. 70 del 4 settembre 1996.*
- f) *Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico.*
- g) *L'esercizio dello sci d'erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate.*

- Spigolatura ed atti consimili

o Art. 624 C.P.

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 154,00 a Euro 516,00.

Agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

o Art. 625 C.P.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da Euro 103,00 a Euro 1032,00:

- 1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;*
- 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;*
- 3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;*
- 4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;*
- 5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;*
- 6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi, o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;*
- 7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità e per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio a pubblica utilità, difesa o reverenza;*
- 8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.*

Se concorrono due o più delle circostanze previste dai punti precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'Art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da Euro 206,00 a Euro 1549,00.

o Art. 626 C.P.

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a Euro 206,00 e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

- 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;*
- 2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;*
- 3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspolare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.*

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.

;- Circolazione stradale nelle zone agricole

o *Art. 183 Nuovo Codice della Strada*

1. *Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.*
2. *Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.*
3. *I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal Sindaco.*
4. *I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.*

o *Art. 184 Nuovo Codice della Strada*

1. *Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.*
2. *La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.*
3. *Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.*
4. *A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.*
5. *Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.*
6. *I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra la metà della carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e separare gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.*
7. *Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.*

- Distanza dei piantamenti dalle strade

o *Art. 26 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495*

1. *La distanza dal confine stradale fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, in ogni caso non può essere inferiore a metri 3.*
2. *La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza*

raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri.

3. La distanza dal confine stradale fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 metro sul terreno non può essere inferiore a metri 1. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo.
4. La distanza dal confine stradale fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno, non può essere inferiore a 3 metri. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

- Art. 27 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti disposizioni:

1. All'interno delle curve e con raggio fino a 250 metri, si dovrà osservare una distanza a forma circolare delimitata dal confine stradale e dalla retta di congiungimento dei due punti estremi della curva.
2. All'esterno delle curve e con raggio superiore a 250 metri si osserverà la distanza di cui all'Art. 26 D.P.R. 16.12.1995 n° 495.

- Altre tutele delle strade

- Art. 14 Nuovo Codice della Strada

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
 - a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
 - b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
 - c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

- Art. 15 Nuovo Codice della Strada

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
 - a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
 - b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
 - c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
 - d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
 - e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
 - f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
 - g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
 - h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
 - i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

o *Art. 16 Nuovo Codice della Strada*

1. *Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:*
 - a) *aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;*
 - b) *costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;*
 - c) *impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.*

o *Art. 17 Nuovo Codice della Strada*

1. *Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.*
2. *All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.*
3. *La violazione delle suddette disposizioni oltre alla sanzione amministrativa comporta l'obbligo del ripristino dei luoghi a spese dell'autore.*

o *Art. 29 Nuovo Codice della Strada*

1. *I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.*
2. *Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualunque specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*

-Tutela dei corsi d'acqua - Reticolo idrografico minore

o *R.D. 25 luglio 1904 n. 523*

Art. 93

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

Art. 96

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) *la formazione di pescaie, chiuse, pietraie, ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime e innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che in questa potesse trovare conveniente di prescrivere;*
- b) *le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringere la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*

- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilite, o determinata dal Prefetto, sentite le amministrazioni dei Comuni interessati e l'Ufficio del Genio Civile;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpate degli argini, loro banche e sottobanche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e il movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, ed ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, e di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzate, che possa nuocere alla libertà e alla sicurezza della navigazione e all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- m) i lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.

o Art. 97

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del Prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

- a) la formazione di pannelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano contro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme restando le disposizioni di cui all'Art. 95, lettera "c";
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza della opposta sponda, quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) - g) -h) -i) -abrogati
- k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili e delle derivazioni, di ponti, canali, botte sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo restando sempre l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

- m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati esserne lesi;
- n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungo esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbia, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

- Impiego di fitofarmaci

La classificazione dei prodotti fitosanitari è stabilita da:

- D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290;
- D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 194.

Introduce il termine di prodotti fitosanitari, adottando la seguente classificazione in:

- prodotto molto tossico (T+);
- prodotto Tossico (T);
- prodotto nocivo (Xn);
- prodotto irritante (Xi);
- prodotto non classificato.

- Definizione di imprenditore agricolo professionale

- D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99.

E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

- Vendita lungo le strade

- *Nel caso che la vendita sia riferita a piante, parti di piante, fiori e semi destinati alla coltivazione, oltre alle prescrizioni dei commi precedenti, dovranno osservarsi anche le disposizioni della Legge 18 Giugno 1931 n. 987 e del Regio Decreto 12 Ottobre 1933 n. 1700 relativo al Regolamento di applicazione.*